



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

**CONVENZIONE QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEGLI ENTI/AGENZIE
ED ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE SARDEGNA NON SOGGETTI A REGIME DI
TESORERIA UNICA DI CUI ALLA L. 29 OTTOBRE 1984 N. 720**

GARA N. 9148693

CIG 98800646BC

CONVENZIONE TRA

La Dott.ssa Gabriella Mariani nata a Cagliari (CA), il 21/04/1961, C.F. MRNGRL61D61B354B, la quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio Spesa comune, domiciliata per la funzione presso la Direzione generale della Centrale regionale di Committenza con sede legale in Cagliari, Viale Trento n. 69,

E

La Dott.ssa Paola Del Fabro, nata a Sassari, il 04/01/1972, C.F. DLFPLA72A44I452G, la quale interviene nella sua qualità di Procuratore speciale del Banco di Sardegna S.p.a. con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, CF 01564560900 – PI 03830780361- REA CA-160586 (giusta procura autenticata nelle firme dal notaio Giovanni Maniga, rep. 263570, fascicolo n. 28482, conferita dal Presidente del Banco di Sardegna S.p.a. già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e depositata agli atti, di seguito nominato, per brevità, anche “**Appaltatore**”)

PREMESSO CHE

- con Determinazione Rep. n. 404, prot. n. 5139 del 20/06/2023, il Direttore del Servizio Spesa comune della Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione quadro avente ad oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria degli



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

enti/agenzie ed organismi strumentali della Regione Sardegna non soggetti a regime di tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984 n. 720, come meglio specificato nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati e in tutta la documentazione di gara;

- ai fini dell'affidamento è previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice);
- con Determinazione Rep. n. 545, prot. n. 6943 del 23/08/2023 il Direttore del Servizio spesa comune della Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza ha aggiudicato definitivamente l'appalto all'operatore economico Banco di Sardegna S.p.A., per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- gli obblighi dell'Appaltatore in merito agli adempimenti oggetto della presente Convenzione sussistono fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- la Centrale regionale ha individuato l'Appaltatore nel rispetto dei principi comunitari e del codice dei contratti in materia di scelta del contraente e nei confronti dell'Appaltatore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- l'Appaltatore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel Disciplinare di gara; essa, anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- l'Appaltatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di Committenza nei confronti del l'Appaltatore; essa contiene le condizioni generali relative ai contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno, per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

- i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei quali saranno specificati i beni e i servizi da fornire;
- la presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato tecnico e l'offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- **Atti di Gara:** il Disciplinare, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la procedura di gara in oggetto;
- **Amministrazioni:** gli enti, le agenzie e gli organismi strumentali della Regione Sardegna non soggetti a regime di tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984 n. 720 presso i quali l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste;
- **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- **Appaltatore:** l'Istituto di credito risultato aggiudicatario e che sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito nella sezione della Convenzione, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i beni e i servizi oggetto della Convenzione, impegnando l'Appaltatore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/>, dedicato e gestito dalla Centrale di Committenza, contenente un'area riservata alla Convenzione;
- **Importo massimo spendibile:** si intende il valore complessivo massimale di riferimento di cui al paragrafo 3 del Disciplinare di gara.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'erogazione dei beni e servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:

- dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dalla documentazione tecnica, dall'offerta economica dell'Appaltatore e da tutti gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati e quanto dichiarato nella documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui la documentazione tecnica contenga, a giudizio della Centrale di Committenza, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e suoi allegati.

Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

ARTICOLO 4 – OGGETTO E DURATA

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti/agenzie ed organismi strumentali della Regione Sardegna non soggetti a regime di tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984 n. 720 (di seguito denominati "Amministrazione contraenti").

Tale servizio consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria delle Amministrazioni contraenti e inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori e agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, ivi inclusi quelli necessari, nell'eventualità in cui, uno o più enti contraenti, debba essere assoggettato al regime di tesoreria unica previsto dall'art. 1 L. n. 720/1984,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, gestita dalla Banca d'Italia, nonché per ulteriori servizi di seguito indicati.

Fermo restando l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Convenzione avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta della Centrale regionale, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.

La Centrale si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento senza ulteriori oneri per la Centrale regionale, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione per emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con l'Appaltatore.

Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per l'affidamento del servizio oggetto di gara, la cui durata è di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di attivazione dell'Ordinativo medesimo.

Con la stipula della Convenzione, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni ad eseguire i servizi oggetto del presente atto secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara e nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro 720.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972).

La durata degli Ordinativi di Fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Ciascuna Amministrazione contraente avrà la facoltà di rinnovare il proprio ordinativo di fornitura/contratto per ulteriori 36 mesi, ai medesimi patti e condizioni. Tale facoltà dovrà essere espressa 6 mesi prima della scadenza contrattuale.

Con la cessazione del servizio l'Istituto Tesoriere è tenuto a garantire l'effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie al fine di pervenire alla resa del conto e alla conciliazione contabile con le scritture degli Enti contraenti, nonché depositare presso l'Amministrazione degli Enti contraenti tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo, ivi compresi i titoli ed i valori in deposito, ovvero su disposizione di ciascuno degli Enti contraenti, a trasferire detta documentazione al Tesoriere subentrante.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a società diverse dal medesimo Appaltatore.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione delle Amministrazioni al portale www.sardegncat.it.

Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti ed inviati all'Appaltatore, il quale dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi alla Centrale di Committenza con le modalità di cui al successivo articolo 6.

È a carico dell'Appaltatore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora l'Appaltatore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiati nell'importo massimo stabilito oggetto della Convenzione stessa.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE

In considerazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte dell'Appaltatore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.

Gli Ordinativi di Fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. L'Appaltatore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.

Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. L'Appaltatore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

Per l'esecuzione del servizio indicato in ciascun Ordinativo di fornitura, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DEI SERVIZI E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Le prestazioni oggetto dell'appalto non comportano il prodursi di rischi da interferenze, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale obbligo. Resta inteso che qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere di ciascun Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'Appaltatore garantisce la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi a quanto prescritto nel capitolato e nella documentazione di gara. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Centrale di Committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale di Committenza e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.

Resta espressamente inteso che la Centrale di Committenza può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti dell'Appaltatore per gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione. dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- eseguire i servizi oggetto della Convenzione impiegando tutte le attrezzature, gli strumenti ed il personale necessario per la loro messa in esercizio ed alle condizioni stabilite nella Convenzione e negli atti di gara;
- eseguire gli Ordinativi di Fornitura in conformità a quanto richiesto e sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo "Penali";
- adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;
- controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di Committenza di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione, nella documentazione di gara e negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra.

L'Appaltatore si impegna a nominare un **Responsabile della Tesoreria** cui è demandato il ruolo di interfaccia unica verso le Amministrazioni contraenti e la Centrale di Committenza, come descritto nel Capitolato tecnico.

Il luogo principale di esecuzione del contratto è il territorio della Regione Sardegna.

Inoltre l'Appaltatore è tenuto:

- ad assicurare il servizio in qualsiasi località del territorio della Repubblica Italiana ed all'estero, anche avvalendosi, sotto la propria responsabilità ed a suo esclusivo rischio, dell'operato di Istituti di credito e di altri tramiti;
- a fornire l'aggiornamento tempestivo dei codici ABI e dei codici CAB eventualmente introdotti o modificati dal sistema bancario italiano;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

- ad eseguire le disposizioni degli enti contraenti in ordine ai conti correnti intrattenuti dagli stessi con Poste italiane S.p.a. per i quali al tesoriere è riservata la firma di traenza.

Nell'espletamento del servizio, da attivare sia attraverso le procedure tradizionali sia attraverso i servizi telematici su reti che ciascuno degli enti contraenti deciderà di erogare, l'Appaltatore, dalla data di inizio del medesimo servizio, deve garantire:

- il servizio di pagamento on line, gratuitamente a ciascuna delle Amministrazioni contraenti, del modello F24 telematico tramite collegamento internet banking;
- l'operazione di prelievo autorizzato automatico SDD (ex R.I.D.), nelle sue versioni più evolute, assicurando che tale ultima modalità possa essere utilizzata anche dai debitori degli enti contraenti, qualora da essi richiesto, previa autorizzazione dell'ente contraente.

L'Appaltatore deve garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia - ivi incluso quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) – e dalle autorità competenti nel campo digitale ed informatico, tra cui "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" e successive modifiche. L'Appaltatore deve adeguare pertanto l'erogazione del servizio alla normativa in vigore ed alle soluzioni applicative adottate dall'Amministrazione contraente in ordine alla identificazione del codice unico di versamento, come previsto dalle indicazioni altresì fornite dall'AGID in ordine al progetto meglio identificato come "Nodo dei pagamenti". Per quanto attiene il sistema informativo utilizzato si richiama quanto previsto all'art. 8 del Capitolato nonché al relativo allegato 1A - Specifiche funzionali e tecniche.

L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione di tutti i servizi descritti nel Capitolato tecnico a cui si rimanda.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29 ottobre 2021 reperibile all'indirizzo: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf, e il Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 33/16 del 16 giugno 2015, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali di cui al Capitolato tecnico e a tutti gli atti di gara, nel rispetto delle modalità stabilite nel medesimo documento e nei luoghi indicati dall'Amministrazione.

L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.

Tutte le attività oggetto della presente Convenzione sono svolte dall'Appaltatore in stretto collegamento con le Amministrazioni contraenti.

L'Appaltatore si obbliga ad attivare il servizio di tesoreria entro 30 (trenta) giorni dall'invio dell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 11 –VERIFICA ESECUZIONE CONTRATTO E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

L'Appaltatore, anche ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, si obbliga a consentire alla Centrale regionale di Committenza ed alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

La verifica di conformità di cui a precedente comma si intende positivamente superata solo se la verifica abbia dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e di tutti gli atti di gara; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità/collaudi sono a carico dell'Appaltatore.

Le Amministrazioni contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte dell'Appaltatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVI

L'importo massimo spendibile della convenzione quadro è stato stimato tenendo conto del regime attuale di tesoreria presso gli Enti.

Il compenso forfettario annuo dovuto all'Appaltatore per l'affidamento del servizio di tesoreria è determinato "a corpo" per ciascuna Amministrazione e ottenuto moltiplicando il compenso unitario offerto in gara riferito a ciascun ordinativo di incasso/pagamento, pari a € 2.25 (due euro e venticinque centesimi) per il numero degli ordinativi medi nel triennio considerato (2020-2021-2022) previsti, per ciascuna Amministrazione contraente, nella tabella indicata al paragrafo 5 del Capitolato tecnico

Il corrispettivo annuo per il servizio di conservazione digitale dei documenti di cui all'art. 4 del Capitolato viene determinato "a corpo" per ciascuna Amministrazione e ottenuto moltiplicando il compenso unitario offerto in gara riferito a ciascun ordinativo di incasso/pagamento, pari a € 0,35 (zero euro e trentacinque centesimi) per il numero degli ordinativi medi nel triennio considerato (2020-2021-2022) previsti, per ciascuna Amministrazione contraente, nella tabella indicata al paragrafo 5 del Capitolato tecnico

Il compenso forfettario annuo per il servizio di tesoreria e il servizio di conservazione digitale dei documenti, con riferimento a periodi di efficacia del contratto inferiori all'anno, è commisurato ai mesi di effettiva vigenza del contratto medesimo. Ogni periodo superiore ai 15 giorni si considera equivalente al mese intero.

L'Appaltatore non ha diritto di porre a carico del beneficiario il rimborso di ulteriori commissioni e spese rispetto a quanto previsto dal presente atto, salvo eventuali rimborsi spese per commissioni imposte all'Appaltatore da Banche estere, espressamente e previamente autorizzate dell'Amministrazione contraente.

Sulle giacenze di cassa delle Amministrazioni contraenti depositate presso il tesoriere, con decorrenza trimestrale, verranno calcolati gli interessi creditori applicando alle giacenze un tasso creditore ottenuto sommando al tasso sui depositi presso la BCE vigente nel trimestre di riferimento, considerando l'ultimo aggiornamento del trimestre, pubblicato nel sito della Banca d'Italia, lo spread offerto in gara pari a – 1,50 p.p. (meno uno virgola cinquanta).



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

Nell'ipotesi in cui la somma algebrica del tasso BCE più lo spread offerto determini un tasso creditore negativo, lo stesso dovrà essere considerato pari a zero.

Sulle eventuali anticipazioni ordinarie di cassa sarà calcolato trimestralmente da parte dell'Appaltatore un interesse debitore applicando all'importo della/e anticipazione/i un tasso debitore ottenuto sommando al tasso sui depositi presso la BCE vigente nel trimestre di riferimento, considerando l'ultimo aggiornamento del trimestre, pubblicato nel sito della Banca d'Italia, lo spread offerto in gara, pari a + 0,50 p.p. (più zero virgola cinquanta) senza applicazione di spese di tenuta conto, né di commissioni di massimo scoperto. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente all'Amministrazione contraente, apposito riassunto a scalare e nei successivi 30 giorni, l'Ente emette i relativi mandati.

Nel caso in cui la somma algebrica del tasso sui depositi presso la BCE più lo spread offerto determini un tasso di interesse negativo, il valore è da considerarsi pari a zero.

I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.

Tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Appaltatore in ragione del presente appalto.

L'appaltatore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti salvo quanto previsto al paragrafo successivo "revisione prezzi".

La Centrale di Committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni contraenti.

ARTICOLO 13 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi del paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara, eventuali richieste di revisione dei prezzi, in aumento e/o in diminuzione saranno prese in considerazione con le modalità di seguito precisate allo scadere del primo anno di validità della Convenzione e saranno valutate in contraddittorio tra la CRC e l'Appaltatore. La revisione dei prezzi deve riguardare la revisione del compenso forfettario per il servizio di tesoreria svolto e il corrispettivo per il servizio di conservazione digitale dei documenti.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti si dispone la revisione dei prezzi nel caso di una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5% (cinque per cento) rispetto ai prezzi contrattuali (di



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

aggiudicazione o revisionati). La presente clausola prevede la remunerazione per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento).

La richiesta della revisione in aumento da parte dell'appaltatore, corredata da idonea documentazione giustificativa, è indirizzata al Responsabile del Procedimento, il quale dispone apposita istruttoria. Lo stesso Responsabile del Procedimento effettua la comunicazione della revisione in diminuzione.

Il prezzo è aggiornato sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta della revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione della Convenzione.

I prezzi revisionati entreranno in vigore il primo giorno lavorativo successivo all'adozione del provvedimento di approvazione della revisione prezzi. I nuovi Ordinativi di fornitura emessi a partire da tale data faranno pertanto riferimento ai prezzi aggiornati.

ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi di seguito previsti.

La remunerazione per il servizio oggetto d'appalto avverrà sulla base dei prezzi offerti in sede di gara e dei tassi di interesse determinati secondo le modalità indicate nel paragrafo 12 e nel capitolato.

Il compenso forfettario e il corrispettivo offerto per il servizio di conservazione digitale dei documenti, se attivato, dovranno essere liquidati annualmente. L'Appaltatore provvederà ad emettere la fattura successivamente alla conciliazione dei dati finanziari con l'Amministrazione contraente e alla consegna di tutta la documentazione di rendicontazione annuale, e comunque non prima del 15 marzo dell'esercizio successivo rispetto a quello di riferimento.

Il tasso di interesse debitore e quello creditore vengono liquidati trimestralmente previa presentazione, da parte dell'Appaltatore, del riassunto a scalare di cui all'articolo 5 del Capitolato tecnico.

Il pagamento del compenso forfettario e del corrispettivo per il servizio di conservazione digitale dei documenti di cui sopra è effettuato dall'Amministrazione contraente in favore dell'Appaltatore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore, intestata all'Amministrazione contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi compensi.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con l'Appaltatore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 e 5 bis) del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione contraente di concordare con l'Appaltatore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

In riferimento al trattamento fiscale del compenso forfettario, l'articolo 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'esenzione dall'IVA, tra le altre, per "le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti"; ai sensi del successivo n. 4) dello stesso articolo, inoltre, sono esenti da IVA "le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli ... eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli". Nel caso in cui vengano rimborsate le spese per custodia e amministrazione titoli, o altri servizi accessori, gli stessi dovranno essere appositamente evidenziati in fattura o fatturati separatamente. Il servizio di conservazione digitale dei documenti, qualora attivato, sarà soggetto ad IVA ai sensi della normativa vigente.

L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

L'importo delle predette fatture viene liquidato mediante bonifico sul conto corrente n.000070322832, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato all'Appaltatore, presso l'istituto bancario Banco di Sardegna S.p.a. nella filiale della direzione generale, e con le seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT 34 L 01015 17297000070322832.

Sono abilitati ad operare sul conto i seguenti soggetti:

Sig. Paolo Chessa, nato a Roma il 24/06/1973, cf CHSPLA73H24H501H;

Sig.ra Rita Tamponi nata a Sassari il 06/03/1961, cf TMPRTI61C46I452F.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla Centrale di Committenza.

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

Il conto corrente di cui al precedente articolo è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Centrale di Committenza e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.

Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale di Committenza.

Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Centrale di Committenza ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Centrale di Committenza e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

ARTICOLO 16 - TRASPARENZA

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 17 - PENALI

La Centrale di Committenza e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte dell'Appaltatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione o di prestazione del servizio insufficiente, l'Amministrazione e/o la Centrale di Committenza provvede all'applicazione delle penali previste nel "Capitolato tecnico", al quale si rinvia, con particolare riferimento a quanto disposto nell'art. 32, che l'aggiudicatario dichiara di conoscere perfettamente.

In ogni caso ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Centrale di Committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, tenuto conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati per iscritto all'Appaltatore dall'Amministrazione contraente o dalla Centrale di Committenza; l'Appaltatore dovrà comunicare, tramite PEC, in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o della Centrale regionale di Committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempienza. In tal caso la CRC ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

ARTICOLO 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Centrale regionale di Committenza e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale di Committenza.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di Committenza e le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Centrale regionale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

di Committenza e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono la Centrale di Committenza i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale di Committenza.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale di Committenza.

ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale di Committenza, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale di Committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dalla normativa italiana vigente.

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, i singoli ordinativi di fornitura, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. L'Amministrazione contraente resta obbligata per la parte restante del proprio ordinativo di fornitura.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Amministrazione contraente e/o dalla Centrale regionale di Committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale rientranti tra le fattispecie di cui all'art 33 del Capitolato;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza".

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di Committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016.

La Centrale regionale di Committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di Committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione contraente e/o della Centrale regionale di Committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.

Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di Committenza e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.

In caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi connessi regolarmente eseguiti, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

ARTICOLO 21 - RECESSO

La Centrale di Committenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Appaltatore;
- ii) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo;
- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Appaltatore;
- ii) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo;
- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ. e ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 22 - SUBAPPALTO

L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende avvalersi del subappalto; pertanto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti dei servizi senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

ARTICOLO 24 - RESPONSABILE DELLA TESORERIA

Con la stipula del presente atto l'Appaltatore individua nella Sig.ra Stefania Cazzari, CF CZZSFN69L65I452P, la Responsabile del Servizio di Tesoreria con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, la quale è Referente nei confronti della Centrale di Committenza, nonché di ciascuna Amministrazione.

I dati di contatto del Responsabile della Tesoreria sono:

- recapito telefonico: 079/226939;
- cell: 366/6513548;
- e-mail: enti.pubblici.tesorerie@bancosardegna.it.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

Per tutta la durata del Contratto dovrà essere garantito un supporto telefonico di help-desk da parte di personale professionalmente qualificato per la risoluzione di problematiche tecnico-operative emerse nell'erogazione del servizio di tesoreria. Il numero è il seguente 800/090444 e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 17.15.

L'assistenza dovrà gestire tempestivamente gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi, non oltre il termine di 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, mediante l'utilizzo di sistemi che consentano la tracciabilità della stessa e del relativo esito.

Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Tesoreria, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale di Committenza nonché a ciascuna Amministrazione contraente.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, Allegato 8 "Informativa privacy" alla documentazione di gara.

La Centrale regionale di Committenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi delle Amministrazioni contraenti.

Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale dell'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.

In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale regionale di Committenza, da parte dell'Appaltatore e/o delle singole Amministrazioni, anche per via telematica, dei dati relativi alla rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei livelli qualitativi dei servizi e dei consumi.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

Ove, in ragione dell'oggetto della presente Convenzione, l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, l'Appaltatore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

L'Appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l' "Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione", nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: [070.606.5735](tel:070.606.5735) - mail: rpd@regione.sardegna.it - PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it

ARTICOLO 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinatori di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative ai bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni esenti IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta eccezione per alcuni servizi accessori secondo quanto previsto all'art. 12, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

ARTICOLO 27 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DELL'APPALTATORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108, ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art 88 comma 4 ter del DL. n. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dell'Appaltatore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, la Centrale di Committenza interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 28 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la Centrale di Committenza è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e le Amministrazioni contraenti la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la Centrale Regionale di Committenza

(Gabriella Mariani)

Per l'Appaltatore

(Paola Del Fabro)



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

La sottoscritta Paola Del Fabro, in qualità di Procuratore speciale del Presidente del Banco di Sardegna, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile
- Articolo 4 Oggetto e durata
- Articolo 5 Utilizzo della Convenzione
- Articolo 7 Condizioni dei servizi e limitazione di responsabilità
- Articolo 8 Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore
- Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Articolo 10 Modalità e termini di esecuzione dei servizi
- Articolo 11 Verifica esecuzione del contratto e controllo quali-quantitativo
- Articolo 12 Corrispettivi
- Articolo 13 Revisione prezzi
- Articolo 14 Fatturazione e pagamenti
- Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
- Articolo 16 Trasparenza
- Articolo 17 Penali,
- Articolo 18 Cauzione definitiva,
- Articolo 19 Riservatezza
- Articolo 20 Risoluzione e clausola risolutiva espressa,
- Articolo 21 Recesso,
- Articolo 22 Subappalto,
- Articolo 23 Divieto di cessione del contratto e dei crediti
- Articolo 25 Trattamento dei dati, consenso al trattamento,
- Articolo 26 Oneri fiscali e spese contrattuali,



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Comune

- Articolo 27 Procedura di affidamento in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'Appaltatore o in caso di risoluzione per inadempimento
- Articolo 28 Foro competente,
- Articolo 29 Clausola finale.

L'Appaltatore
